

**Progetto di revisione dei Codici deontologici alla luce dei principi della
Costituzione etica FNO TSRM e PSTRP**

Codice deontologico

**Tecnico sanitario di
laboratorio biomedico**

*Testo non definitivo posto in consultazione pubblica
20 novembre 2024*

Premessa

Il presente Codice deontologico si applica ai Tecnici sanitari di laboratorio biomedico iscritti al proprio albo o all'elenco speciale ad esaurimento dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Il Codice deontologico afferma i principi e le regole per l'esercizio della professione, disciplina i comportamenti del Tecnico sanitario di laboratorio biomedico affinché siano responsabili ed eticamente corretti.

Il Codice deontologico è strumento di garanzia dell'agire professionale e di informazione per le persone e le comunità riguardo l'identità e i doveri del professionista.

Il Codice deontologico vigila su qualità e autonomia, dignità e decoro del professionista e della professione, deve essere conosciuto e osservato dal Tecnico sanitario di laboratorio biomedico e lo impegna alla tutela della salute della persona e della comunità.

Le norme del Codice deontologico, nel loro insieme, sono vincolanti e devono essere rispettate in ogni ambito e con qualsiasi modalità si eserciti la professione. Queste norme regolano i comportamenti incidenti sulla professione, anche quando assunti al di fuori dell'esercizio professionale.

L'inosservanza delle norme del Codice deontologico, anche se dovuta a ignoranza, costituisce illecito disciplinare.

Principi valoriali

[Costituzione etica](#)

(n.48 articoli) approvata, all'unanimità, dal Consiglio nazionale della FNO TSRM e PSTRP in data 2 luglio 2021.

Norme comportamentali

Identità del professionista

Art. 49 Definizione

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico è il professionista sanitario che, iscritto all'albo o all'elenco speciale ad esaurimento presso l'Ordine territorialmente competente, svolge l'attività di pubblico interesse descritta nel profilo professionale e nell'ordinamento didattico del corso di laurea e che eroga servizi alla

persona al fine di tutelarne la salute, attraverso specifici interventi in ambito sanitario, sia individualmente, sia in equipe multiprofessionali.

BOZZA

Art. 50 Ambiti

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico opera all'interno di organizzazioni, pubbliche o private, con rapporto di lavoro dipendente o libero professionale, esercita la propria attività secondo le proprie specifiche competenze, nell'interesse della comunità, ponendo al centro la persona assistita.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico svolge la propria attività negli ambiti della medicina di laboratorio, igiene e sanità animale e alimentare, galenica, controllo ambientale e sanità pubblica, intervenendo nelle fasi del processo analitico e produttivo.

Art. 51 Competenze

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico partecipa, garantendo qualità e sicurezza, ai percorsi diagnostico-terapeutico assistenziali delle patologie croniche, della galenica magistrale, delle trasfusioni, della medicina di precisione, del contenimento delle infezioni correlate all'assistenza, della diagnostica citologica e virologica, della valutazione macroscopica e istologica, delle indagini tossicologiche, della procreazione medicalmente assistita e della medicina di prossimità.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico è figura di riferimento per il governo e la gestione dei sistemi point of care testing in tutte le forme di utilizzo, sia ospedaliere, sia territoriali, con responsabilità del corretto utilizzo della strumentazione, della verifica dei dati analitici, del loro allineamento con il laboratorio di riferimento, della formazione, certificazione e monitoraggio delle competenze degli utilizzatori.

Art. 52 Obiettivi

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico svolge attività laboratoristiche a scopo di diagnostica clinica e di ricerca, perseguendo obiettivi coerenti con il quesito diagnostico in funzione della personalizzazione della cura, assicurando qualità e sicurezza del prodotto analitico per la presa in carico della persona e la continuità dell'assistenza.

Art. 53 Decoro personale e dignità della professione

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico cura la propria persona e promuove il decoro personale e la dignità della professione anche al di fuori dell'attività lavorativa.

Esercizio della professione

Art. 54 Diagnosi

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico realizza le procedure diagnostiche a supporto della clinica e della cura, garantisce lo screening, i controlli preventivi e partecipa ai percorsi diagnostico-terapeutico assistenziali aziendali.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, secondo protocolli operativi condivisi, collabora agli orientamenti diagnostici dell'equipe, contribuendo con le proprie peculiari conoscenze e competenze.

Art. 55 Consulenza

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, qualora richiesto, svolge consulenza professionale individuale o in equipe.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico fornisce il proprio parere tecnico-professionale sulle caratteristiche delle tecnologie, nonché sulla loro efficacia ed efficienza, ispirando le proprie scelte alla reale utilità delle stesse.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico in possesso delle necessarie competenze svolge attività quale consulente tecnico o perito nei casi e negli ambiti previsti dalla normativa applicabile.

Art. 56 Raccomandazioni espresse nelle linee guida e buone pratiche

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico si rende parte attiva e integrante del governo clinico e contribuisce alla qualità dei servizi favorendo la creazione di un ambiente in cui possa svilupparsi l'eccellenza dell'assistenza sanitaria.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, nel ruolo di amministratore dei processi, con rigore metodologico, concorre a garantire la qualità dei campioni biologici, dei risultati dei test diagnostici e dei processi lavorativi dei quali ha la responsabilità e agisce nel rispetto di protocolli operativi e procedure, verificandone nel tempo l'efficacia e adeguandole al progresso e all'innovazione scientifica e tecnologica.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico si attiene a dati scientifici verificati e in accordo con i principi della medicina basata sulle evidenze; utilizza tecnologie e metodiche diagnostiche la cui efficacia e sicurezza sono state scientificamente provate; conforma il proprio operato alle linee guida, raccomandazioni e buone pratiche elaborate dalle comunità scientifiche di riferimento.

Art. 57 Indagini necroscopiche

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico prende parte ai riscontri diagnostici e alle autopsie giudiziarie e, nella consapevolezza che tutte le azioni in sala settoria sono giustificate da un preciso e determinato fine diagnostico e sono pertinenti alle indagini da effettuare, svolge la propria attività con professionalità, competenza e autonomia, secondo principi di umanità e rispetto del corpo senza vita, quale vestigio di una pregressa esistenza umana.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico segnala alla direzione sanitaria e agli organi competenti ogni mancanza di rispetto o decoro nei confronti del cadavere, nonché al responsabile della gestione del rischio clinico ogni eventuale inadeguatezza della sala settoria o degli strumenti utilizzati, che possa invalidare l'esame o arrecare danno alla sicurezza degli operatori.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, qualora il cadavere sia oggetto di procedimento dell'autorità giudiziaria, si uniforma alle direttive impartite dalla stessa.

Art. 58 Fecondazione assistita

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico che opera nell'ambito della procreazione medicalmente assistita partecipa ai diversi processi di laboratorio e alle procedure di fecondazione assistita, garantendo risultati affidabili in osservanza della normativa applicabile.

Art. 59 Sperimentazioni con gli animali

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico favorisce e mette in atto tutti gli interventi tecnologici in grado di sostituire, in modo scientificamente valido, la sperimentazione con gli animali; effettua sperimentazione con gli animali secondo protocolli, in ambienti idonei e dedicati, solo se approvata e improntata a finalità scientifiche con fondate aspettative di progresso della scienza medica, nell'interesse della persona o della comunità, nel rispetto e salvaguardia degli aspetti bioetici, con mezzi idonei a evitare ogni sofferenza non indispensabile, nel rispetto degli animali.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico esercita la libertà di coscienza in merito alla sperimentazione con gli animali.

Art. 60 Tutela di dati genetici e campioni biologici

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico tutela la riservatezza dei donatori e dei riceventi quando raccoglie, conserva e utilizza materiale biologico stoccato nelle biobanche, nonché dati e informazioni personali.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, consapevole che ogni test genetico può essere attuato solo se espressamente autorizzato dalla persona, vigila affinché dati genetici e campioni biologici vengano utilizzati solo per le finalità indicate nel consenso, senza scopo di lucro, assicurando sicurezza e riservatezza, e che il rifiuto di prestare il consenso o la sua revoca non porti ad alcuna forma di discriminazione nei confronti della persona.

Art. 61 Liberi professionisti

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, nell'esercizio libero professionale, rispetta la leale concorrenza e si adopera perché sia valorizzato il proprio operato.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, in regime di libera professione intramoenia, adegua il proprio compenso alle disposizioni aziendali purché conformi alla normativa applicabile e al presente Codice deontologico.

Art. 62 Equo compenso

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico che svolge l'attività in regime di libera professione è tenuto a concordare o preventivare un compenso per la propria opera professionale che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico è tenuto ad avvertire la persona assistita, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con la persona assistita siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalla normativa in tema di equo compenso.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico può, a titolo di liberalità, prestare gratuitamente la propria opera, purché tale comportamento non costituisca concorrenza sleale o illecito accaparramento di clientela.

Art. 63 Rifiuto di prestazioni professionali

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico rifiuta di eseguire prestazioni professionali che contrastino con le evidenze scientifiche.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico non esegue test diagnostici e altri atti e prestazioni professionali se la persona ha espresso dissenso ovvero ha revocato il consenso precedentemente espresso; è fatta salva l'esecuzione di ordini legittimi emessi dall'autorità competente in materia di igiene e profilassi pubblica, in conformità con le disposizioni di legge e in presenza dei relativi presupposti.

Art. 64 Copertura assicurativa

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico è consapevole che, in caso di danni alla persona assistita derivanti da condotte professionali colpose, l'adeguato risarcimento deve essere garantito da idonea copertura assicurativa.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, quando opera come libero professionista o dipendente di struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che non sia provvista di adeguata copertura assicurativa oppure quando opera all'interno della stessa in regime libero-professionale, stipula idonea polizza di copertura assicurativa, a tutela delle persone assistite, per la responsabilità civile verso terzi connessa alla propria attività professionale.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, operante a qualunque titolo in una struttura sanitaria o socio-sanitaria pubblica o privata, provvede alla stipula di un'adeguata polizza di assicurazione per colpa grave a garanzia dell'azione di rivalsa.

Cura

Art. 65 Sicurezza delle cure

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico promuove la sicurezza delle cure attraverso il miglioramento continuo della qualità, dei processi di accreditamento, della gestione del rischio clinico, della formazione connessa all'inserimento dei nuovi colleghi e del personale di supporto, favorendo la crescita professionale e la trasversalità delle competenze.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico promuove il benessere organizzativo, instaura sul luogo di lavoro rapporti interpersonali improntati alla comprensione e alla correttezza e contrasta ogni tipo di violenza.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico è responsabile della cura, del governo delle tecnologie, dei metodi con cui opera e ne assicura il funzionamento conforme agli standard.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico osserva le procedure e le pratiche per garantire la biosicurezza, evitando l'utilizzo improprio di agenti chimici e biologici; effettua valutazioni preventive del rischio derivante dai campioni trattati e adotta le precauzioni necessarie per evitare il rilascio nell'ambiente di agenti infettanti o modificati geneticamente, anche in stretta collaborazione con i servizi di prevenzione e protezione.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico è impegnato nella salvaguardia ambientale, a difesa e protezione dell'ecosistema, attento a un uso appropriato e consapevole di prodotti chimici, soprattutto se pericolosi o nocivi, utilizzando in maniera razionale le risorse naturali.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico mette in atto strategie di prevenzione, attraverso precauzioni di biocontenimento e adozione di specifiche misure di protezione, al fine di tutelare la salute delle persone e dell'ambiente; rispetta le norme in materia di smaltimento dei rifiuti, mettendo in atto misure tecniche, organizzative e procedurali per evitare ogni esposizione ad agenti chimici e biologici.

Art. 66 Continuità delle cure

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico nell'ambito della medicina di prossimità e di iniziativa prende parte alla relazione di cura con umanità, empatia e gentilezza; nell'ambito della medicina di continuità tra ospedale e territorio, delle cure primarie e domiciliari, nonché della rete di prevenzione, opera attraverso l'applicazione di modelli organizzativo-gestionali, in sinergia con le altre professioni.

Art. 67 Pianificazione condivisa delle cure

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico prende parte, secondo ruoli e funzioni nell'ambito dei centri prelievi, alla presa in carico della persona assistita, alla valutazione delle caratteristiche pre-analitiche relative alla tipologia e variabilità dei campioni, tracciabilità e condizioni di trasporto.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico partecipa, con gli altri operatori delle equipe multiprofessionali, alla pianificazione degli interventi diagnostici territoriali, garantendo la qualità analitica attraverso la gestione dei controlli di qualità e gli interventi tecnico-professionali per assicurare la funzionalità ottimale delle strumentazioni utilizzate.

Art. 68 Donazione organi, tessuti e sangue

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico promuove la corretta informazione sulla donazione di organi, tessuti e sangue quale atto gratuito di solidarietà, e partecipa per gli ambiti di competenza ai relativi percorsi diagnostico-terapeutico assistenziali.

Art. 69 Eccesso di prestazioni professionali

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico segnala agli organi competenti ogni carico di lavoro eccessivo, proprio o dei colleghi, che comprometta, o possa compromettere, la sicurezza e la salute della persona assistita, proponendo soluzioni che contribuiscono all'efficienza e all'efficacia dei modelli organizzativi della struttura in cui opera.

Medicina di genere

Art. 70 Medicina di genere

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico valorizza la persona assistita affinché l'approccio relazionale e diagnostico-terapeutico sia personalizzato anche in considerazione delle differenze biologiche (definite dal sesso), socio-economiche e culturali (definite dal genere) con particolare riguardo agli aspetti relativi alla diagnostica di laboratorio finalizzata alla personalizzazione delle cure e al valore prognostico e di follow up degli indici di laboratorio sulla base delle differenze di genere.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico rispetta la specificità della persona anche nelle attività di ricerca e sperimentazione scientifica.

Documentazione

Art. 71 Certificazione

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, in conformità a indicatori e standard di qualità condivisi, valuta e interpreta il risultato della propria attività e, con la validazione tecnica, definita autorizzazione tecnica, lo attesta, attraverso l'utilizzo della firma autografa, elettronica o digitale.

Art. 72 Refertazione

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico è responsabile dei processi lavorativi di propria competenza, di cui garantisce qualità, sicurezza e tracciabilità, dei dati analitici prodotti, delle attività di pertinenza nei diversi ambiti sanitari in cui opera e di quanto necessario al conseguimento di un referto finale.

Il Tecnico di laboratorio partecipa al referto finale, mediante firma autografa, elettronica o digitale, a garanzia di trasparenza e tracciabilità del proprio operato.

Art. 73 Documentazione sanitaria

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico redige la documentazione sanitaria riferita al proprio ambito di competenza con chiarezza, puntualità e completezza.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico conserva e custodisce sia la documentazione redatta sia quella a lui affidata, anche nel rispetto della normativa e dei principi relativi al segreto professionale e alla riservatezza.

Art. 74 Fascicolo sanitario elettronico

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico partecipa all'implementazione del fascicolo sanitario elettronico, ove disponibile.

Formazione continua ed educazione sanitaria

Art. 75 Formazione continua

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico mantiene il più alto standard di conoscenze e di competenze, impegnandosi ad adeguare il proprio sapere al progresso della ricerca scientifica e professionale.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico osserva la normativa che disciplina la formazione continua dei professionisti sanitari, aggiorna le proprie competenze nelle diverse aree specialistiche, individua, secondo le proprie necessità, gli idonei strumenti di formazione.

Art. 76 Educazione sanitaria

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico promuove l'adozione di corretti stili di vita e l'adesione agli screening.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico supporta interventi formativi e informativi rivolti alla comunità per la corretta preparazione al prelievo ematico o alla raccolta di campioni biologici.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico promuove interventi formativi e informativi rivolti alla persona per renderla autonoma nel corretto utilizzo di dispositivi di autotest.

Rapporti professionali

Art. 77 Rapporti con gli studenti

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, qualificato per le attività didattiche e di tutoraggio, mette a disposizione degli studenti le proprie conoscenze, competenze, esperienze e abilità professionali, anche

attraverso l'impegno in attività tutoriali e docenza in ambito universitario, nonché nella direzione delle attività didattiche.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico è competente nel progettare e attivare processi di apprendimento nelle attività tutoriali; è responsabile della formazione degli studenti, attuata attraverso attività di tirocinio e insegnamenti teorico-pratici, e cura l'appropriatezza degli atti professionali compiuti dagli studenti a lui affidati.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, nell'esercizio tutoriale, interviene sui punti nodali del processo di apprendimento in modo efficace, inquadrando l'attività formativa come un'esperienza caratterizzata dall'acquisizione di nuove conoscenze teorico-pratiche e dallo sviluppo di competenze operative, di capacità decisionali e di operare in equipe multiprofessionale.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico contribuisce all'esperienza formativa del Corso di Laurea in Tecniche di laboratorio biomedico, attuando il progetto formativo e assumendo incarichi di insegnamento nel settore scientifico disciplinare di riferimento.

Art. 78 Rapporti con l'Ordine

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico partecipa alle attività dell'Ordine per il miglior raggiungimento delle finalità istituzionali.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico comunica all'Ordine, per la regolare tenuta dell'albo e dell'elenco speciale ad esaurimento, i propri dati anagrafici, i titoli di studio, le specializzazioni, il cambio di residenza, di domicilio fisico o digitale, il trasferimento in altra provincia e la cessazione della propria attività professionale.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico provvede regolarmente e tempestivamente agli adempimenti economici a proprio carico nei confronti dell'Ordine, secondo la normativa applicabile.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, eletto negli organi dell'Ordine, svolge le funzioni affidategli con diligenza, imparzialità, prudenza, riservatezza e non si avvale del proprio ruolo per conseguire vantaggi personali.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico adotta un atteggiamento costruttivo e propositivo che faciliti il dialogo all'interno dell'Ordine, pur nelle possibili divergenze di opinione, e mantiene il rispetto dell'Ordine anche in contesti pubblici e quando utilizza qualsiasi mezzo di comunicazione.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico segnala all'Ordine i delitti perseguibili d'ufficio e i comportamenti lesivi dell'autonomia, della dignità e del decoro della professione dei quali venga a conoscenza, gli episodi di inosservanza del Codice deontologico e ogni iniziativa tendente a imporre comportamenti non conformi alla deontologia professionale.

Art. 79 Rapporti con l'organizzazione sanitaria

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico collabora con l'organizzazione sanitaria al fine di raggiungere un continuo miglioramento della qualità dei servizi offerti per la tutela della salute; orienta il proprio agire professionale garantendo indipendenza di giudizio e perseguendo l'appropriatezza clinica.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico partecipa alle scelte strategiche relative alle apparecchiature, strumenti, dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro, con i quali espleta la propria attività lavorativa e per i quali contribuisce ai processi di sorveglianza.

Art. 80 Rapporti con le società scientifiche e associazioni tecnico-scientifiche

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, secondo le proprie possibilità e le proprie scelte, partecipa alle attività svolte dalle società e associazioni tecnico-scientifiche finalizzate alla produzione scientifica, all'aggiornamento, alla divulgazione e allo scambio di informazioni tecnico-professionali.

Art. 81 Rapporti con le associazioni di cittadini

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico collabora con le associazioni formate da cittadini per favorire la condivisione di conoscenze e promuovere programmi di informazione allo scopo di tutelare il diritto alla salute.

Sanità digitale

Art. 82 Medicina digitale

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico acquisisce e aggiorna le competenze per l'utilizzo degli strumenti digitali e le adatta ai bisogni di salute della persona, anche nella relazione di cura mediata dalla tecnologia.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico è il professionista sanitario di riferimento per l'implementazione e la gestione dei sistemi informativi di laboratorio e per il corretto utilizzo dei database informatici correlati alle diverse attività sanitarie di pertinenza. Tali competenze sono sviluppate anche attraverso specifici percorsi formativi universitari post-base.

Art. 83 Telemedicina

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico utilizza strumenti e servizi informatici o telematici in conformità alle normative in materia di riservatezza e sicurezza informatica.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico utilizza la telemedicina in quanto la stessa favorisce un contatto continuativo con la persona assistita e consente di raccogliere con regolarità e appropriatezza dati e informazioni.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico informa la persona assistita e le persone di riferimento circa l'attività di diagnostica di laboratorio territoriale e cura la loro formazione sull'utilizzo delle strumentazioni diagnostiche domiciliari e sulle possibilità di supporto tecnico da remoto.

Art. 84 Identità digitale

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico mantiene riservate le proprie credenziali di accesso ai sistemi informatici.

Emergenza

Art. 85 Emergenza sanitaria

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, in caso di emergenza conseguente a catastrofi, calamità o epidemie, si mette a disposizione dell'autorità competente, opera in funzione dei bisogni di salute della persona e della comunità, aggiorna e adegua le proprie competenze al contesto e agli specifici bisogni e collabora con gli altri operatori al fine di ridurre le conseguenze dell'emergenza.

Art. 86 Emergenza digitale

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico aggiorna le proprie conoscenze in materia di sicurezza informatica e applica i protocolli per custodire i dati; pone in atto l'attenzione e gli strumenti necessari, per quanto di propria competenza, al fine di scongiurare potenziali situazioni di emergenza digitale.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, in caso di interruzione dei servizi digitali, ne dà immediata segnalazione agli organi di competenza, rispetta i protocolli di sicurezza e collabora con tecnici ed esperti per risolvere l'emergenza.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, in raccordo con gli organi competenti, attiva modalità procedurali alternative per limitare ogni interruzione dei servizi nel contesto emergenziale, promuove la continuità del progetto di cura, sostiene il flusso delle attività professionali basandosi su criteri di priorità e adeguatezza.

Art. 87 Missioni umanitarie e di pace

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico contribuisce alla cooperazione internazionale attraverso attività di sensibilizzazione sul territorio, organizzando eventi, formazione agli operatori sanitari e sostegno alle strutture sanitarie e ai gruppi vulnerabili.

Art. 88 Contesti bellici

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico che presta servizio in ambito bellico assicura il più alto livello di competenza, ponendosi a disposizione degli organi di riferimento.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico non partecipa alla produzione di armamenti biologici o biotecnologici.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, in caso di conflitto militare o partecipazione a missioni di pace, garantisce prestazioni competenti nell'ambito delle operazioni di soccorso, fondando il proprio agire sui valori di dignità della persona ed equità.

Art. 89 Contenzione

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico è consapevole che la contenzione non è atto terapeutico e contrasta interventi non giustificati da parte di professionisti sanitari che compromettano o possano compromettere l'integrità della persona assistita.

In casi eccezionali, qualora ricorrano gli estremi dello stato di necessità per la sicurezza della persona assistita e delle altre persone, possono essere attuati, in assenza di alternative, interventi cautelari di protezione.

L'intervento cautelare avviene garantendo la dignità della persona, previo confronto con i colleghi dell'equipe e previa informazione della persona assistita, ricorrendo alla contenzione nella misura minima possibile.

L'intervento cautelare è attuato dal professionista competente, nel rispetto delle linee guida e delle buone pratiche, limitatamente al tempo necessario, con monitoraggio adeguato e annotazione nella documentazione clinico-assistenziale.

Le persone di riferimento sono avvertite senza ritardo dell'intervento cautelare di contenzione attuato nei confronti della persona assistita.

Comportamenti vietati

Art. 90 Abusivismo, prestanomismo e favoreggiamento

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico è consapevole che l'esercizio di attività non pertinenti alla propria figura professionale lede la propria reputazione, la dignità e il decoro della professione.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico non esercita attività riservate ad altre professioni sanitarie.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico non agevola né rende possibile, fungendo da prestanome ovvero omettendo la dovuta vigilanza, l'esercizio abusivo della professione a soggetti non abilitati, sospesi o radiati.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico segnala all'Ordine attività che si configurino quali esercizio abusivo della professione.

Art. 91 Segnalazione del conflitto di interesse

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, che sia a conoscenza di professionisti sanitari in situazioni di conflitto di interessi, ne fa segnalazione all'Ordine.

Art. 92 Discredito

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, fonda le proprie relazioni con altri professionisti sanitari su probità, cortesia, lealtà, correttezza e trasparenza. In caso di contrasto, mantiene un atteggiamento di rispetto reciproco, anche a tutela della persona assistita ove coinvolta. Qualora il contrasto non sia superabile, si rivolge all'Ordine favorendo una soluzione conciliativa.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico non esprime giudizi denigratori o colpevolizzanti, in qualsiasi forma e modalità, circa formazione, competenza, attività e risultati di altri professionisti sanitari.

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, che sia a conoscenza di pubblica espressione di giudizi denigratori o colpevolizzanti nei confronti di professionisti sanitari, ne fa segnalazione all'Ordine.

Sanzioni disciplinari

Art. 93 Violazione e inosservanza delle norme deontologiche e sanzioni disciplinari

Il Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, qualora violi o comunque non osservi i principi fondamentali o le regole comportamentali del Codice deontologico è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le procedure e nei termini previsti dall'ordinamento giuridico.

Le sanzioni disciplinari contemplate dalla normativa applicabile sono irrogate secondo una graduazione correlata alla volontarietà, alla gravità e alla reiterazione della condotta, tenendo conto delle circostanze del fatto.

BOZZA